

Nel decreto c.d. Milleproroghe per gli atenei viene prorogata la possibilità di assumere nel limite del 50% della spesa risultante dal turn over potendo destinare il 60% di questa somma ai ricercatori e per una quota non superiore al 10% all'assunzione di professori ordinari. Il decreto c.d. Milleproroghe riguarda il rapporto AssegniFissi/FFO relativo all'anno 2011, cioè quello che sarà realizzato al 31/12/2011. A norma di legge, chi supererà quota 90%, cioè quasi la totalità delle università, non potrà procedere per l'anno successivo all'assunzione di personale a tempo indeterminato né indire nuovi concorsi (sempre a tempo indeterminato). Com'è noto, inoltre, il ruolo del ricercatore a tempo indeterminato è stato messo ad esaurimento dalla legge Gelmini. Pertanto:

1. L'assunzione dei vincitori dei concorsi già banditi (I e II sessione 2010) è comunque in larga parte fatta salva, sia perché fa fede il rapporto AF/FFO del 2010 (quando si applicavano gli sconti) sia perché si tratta per la maggior parte di "posti Mussi" totalmente finanziati.
2. L'indizione di bandi da ricercatore, che d'ora in poi saranno a tempo determinato, non è influenzata dal fatto che il rapporto AF/FFO sia superiore al 90%.
3. Le sole categorie che, di fatto, avranno conseguenze dalla mancata proroga degli sconti saranno quella dei professori associati e quella dei ricercatori. Infatti non appena partirà l'abilitazione nazionale, ai già tanti idoneati in cerca d'assunzione, si aggiungeranno altre migliaia di idoneati ad associato o ordinario, i quali vorranno tutti progredire in carriera. Ora però la mancata applicazione degli "sconti" farà sballare i conti: quasi tutte le università saranno sopra il 90% e non sarà possibile fare promozioni di carriera (a meno che la legge non venga cambiata). A quel punto le università potranno esclusivamente bandire concorsi da ricercatore (a tempo determinato). Si noti che perfino il piano triennale di assunzioni di professori associati potrebbe essere in forse, qualora si preveda un cofinanziamento (questo ancora non è chiaro). Infatti a queste chiamate non si applicano le restrizioni della 133 ma, in teoria, si dovrebbero applicare le restrizioni dovute allo sfioramento del rapporto AF/FFO (sempre che i posti non siano totalmente finanziati).

Nota a margine: supponiamo che una università bandisca un concorso da ricercatore con stanziamento per l'eventuale assunzione come professore associato. Se alla scadenza del contratto il ricercatore consegue l'abilitazione nazionale, supera l'ulteriore verifica da parte del suo ateneo, ma ha la sfortuna di lavorare per una università che, proprio quell'anno, ha sfiorato il tetto del 90% ... ebbene cosa ne sarà di questo ricercatore? Questo sempre ammettendo che qualche università ne bandisca qualcuno... (*mino, NFA 02-01-2011*)